



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti

AVVISO

Notificazione per pubblici proclami, disposta con decreto di fissazione udienza nel giudizio recante Ruolo Generale n. 808/2023, nell'ambito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale Ordinario di Rieti – Sezione Lavoro da

Dianora CECCARELLI rappresentata e difesa dall'Avvocato Mario Chieffallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

E NEI CONFRONTI DEI

docenti iscritti nella prima fascia della graduatoria provinciale per le supplenze (c.d. GPS) della provincia di Rieti -valida per gli anni scolastici 2022/2024- per le classi di concorso A018 e A019; - docenti iscritti in seconda fascia delle graduatorie di istituto dell'Ambito Territoriale della provincia di Rieti -valida per gli anni scolastici 2022/2024- per le classi di concorso A018A e A019.

PER

Viale Cesare Verani n. 7 – 02100 RIETI - Tel. 0746-491589

Sito Web: <https://www.usp-rieti.it> PEO: usp.ri@istruzione.it PEC: uspri@postacert.istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRLA - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: 6IX9E7 per la contabilità generale, 0R2K4M per quella ordinaria, C.F.: 80004790574



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti

L’Inserimento in prima fascia delle GPS e seconda fascia delle graduatorie di istituto dell’Ambito Territoriale della provincia di Rieti.

SUNTO DEL RICORSO

Il ricorso recante R.G. N. 808/2023 è stato proposto dalla sig.ra Ceccarelli Dianora, nata a Roma il 06/10/1959, contro il Ministero dell'Istruzione e del merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Rieti per l’inserimento in prima fascia delle GPS e seconda fascia delle graduatorie di istituto dell’Ambito Territoriale della provincia di Rieti.

La ricorrente è un’aspirante docente inserita nella seconda fascia delle suddette GPS e nella III fascia delle Graduatorie d’Istituto della provincia di Rieti, per le classi di concorso A018 ed A019 ed è in possesso del Diploma di Laurea unitamente ai 24 Crediti Formativi Universitari nelle materie psico-antropo-pedagogiche. Sulla scorta di dette argomentazioni, l’odierno istante domanda il passaggio nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle sopra indicate Graduatorie d’Istituto.

Tuttavia, questa pretesa non può trovare accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni svolte in diritto.

L’esclusione della dott.ssa Ceccarelli va rinvenuta nel Decreto Ministeriale 1° giugno 2017 n. 374, il quale all’art. 2, comma 1 individua quelli che sono i “*Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto*”. Nello specifico la norma afferma che “*Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti:*

A) *SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:*

- 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS);*
- 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;*
- 3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del decreto del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249/2010;*
- 4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201;*



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti

5) *diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell'ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.;*

6) *abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni;*

7) *laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria;*

8) *per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale Il febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;*

9) *per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;*

10) *idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni;*

11) *Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa."*

La specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento di cui parla la parte iniziale del punto A) del suddetto articolo 2 non può essere ravvisata nel binomio "Laurea – 24 CFU" ma nel possesso del titolo rilasciato al termine della frequenza dei corsi della Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS), del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS). Solo in questo caso, pertanto, gli aspiranti possono validamente vantare il diritto all'inclusione nella corrispondente fascia delle Graduatorie d'Istituto. Il possesso della laurea e dei crediti formativi



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti

infatti permette esclusivamente l'iscrizione ai concorsi per l'insegnamento e, ovviamente, l'inserimento nella III fascia delle Graduatorie, così come è stato nei fatti riconosciuto a tutti i ricorrenti.

Per l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia non è dunque sufficiente avere la laurea e i 24 CFU, serve a tutti gli effetti l'abilitazione.

*I Crediti Formativi Universitari (CFU) conseguiti dopo il titolo di studio, non sostituiscono in alcun modo le abilitazioni specificate poc'anzi; ne deriva che non può essere accolta la domanda di inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella I fascia delle graduatorie Provinciali per le Supplenze per coloro che sono in possesso solamente di detti crediti senza abilitazione alcuna. D'altro canto, anche la giurisprudenza conferma la validità dell'operato dell'Amministrazione e la piena legittimità dell'esclusione del ricorrente dalla seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto e dalla prima delle GPS. Si pensi ad esempio a quanto affermato dal Tribunale di Sondrio con il Decreto del 26 giugno 2020, secondo il quale ci sarebbe il “rischio di una discriminazione al contrario, nel senso che verrebbero inseriti nella **II Fascia della Graduatorie di Circolo o di Istituto** anche docenti che non hanno mai frequentato, a loro spese e con i relativi affidamenti ed aspettative, i vari corsi o **percorsi abilitanti** che negli anni sono stati previsti in modo alluvionale e caoticamente nella barabanda legislativa tipica del diritto scolastico e che hanno acquisito, oltre alla laurea, soltanto i **24 CFU**, anche di origine non universitaria e ciò a fronte di differenze sostanziali che permangono tra i vari titoli abilitanti previsti dall'ordinamento”.*

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il Tribunale di Lecco che, con sentenza n. 78/2020 del 10.06.2020 ha stabilito che dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di percorsi volti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili.

Né va dimenticato quanto contenuto nelle Ordinanze della Corte d'Appello di Firenze pronunciate tra settembre e ottobre 2020, con le quali il suddetto Giudice di secondo grado ha stabilito la sospensione dell'efficacia di altrettante sentenze rese dal Tribunale di Siena - Sezione lavoro sul valore abilitante dei 24 Crediti formativi universitari congiunti al titolo di laurea.

In tali pronunce si legge che il contenzioso *de qua* è “*tale da pregiudicare effettivamente (oltre alle posizioni dei controinteressati negli istituti in cui vi siano docenti inseriti in terza fascia) il regolare adempimento dei compiti di istituto da parte dell'amministrazione scolastica che, ove i docenti vittoriosi fossero assunti a tempo determinato e le decisioni come la presente poi riformate, sarebbe costretta a procedere a nuove assunzioni in favore dei soggetti aventi titolo rimasti, in ipotesi illegittimamente, pretermessi. Con danno anche degli studenti e del loro diritto alla continuità didattica*”.

Anche codesto Tribunale si è espresso in senso favorevole all'Amministrazione con la sentenza n. 16 del 27 gennaio 2022, in cui è possibile leggere “*la parte ricorrente sostiene che il legislatore avrebbe equiparato, tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, i 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, in forza del combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017, e fa discendere da tale affermazione la conseguenza che il possesso di tali crediti formativi dovrebbe essere condizione sufficiente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, cui possono accedere i soli docenti in possesso di abilitazione.*



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti

Tale interpretazione non convince, alla luce di un'attenta analisi della normativa richiamata, nonché dell'art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 107 del 2015.

È vero, infatti, quanto dedotto da parte ricorrente che l'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015 prevede che possano accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento (così espressamente: «A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali»); tuttavia, si ritiene che tale previsione si riferisca al sistema vigente prima del «riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria» realizzato con il d.lgs. n. 59 del 2017 in base alla delega contenuta nell'art. 1, commi 180 e 181, lett. b), della medesima legge n. 107 del 2015.

E invero, tali disposizioni, per quanto contenute nel medesimo testo di legge, innovano il sistema precedente e delegano il Governo «ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge» (art. 1, comma 180, l. cit.), prevedendo che il «riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (art. 1, comma 181, lett. b), l. cit.) avvenga «mediante: [...]

2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche.

A questo fine sono previsti:

2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi».

Pertanto, correttamente, il legislatore delegato, nell'attuare la delega, ha innovato il precedente assetto di accesso alla procedura concorsuale, non prevedendo più necessariamente, per la scuola secondaria, il requisito iniziale di accesso alla procedura concorsuale dell'abilitazione



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti

all'insegnamento, ma considerando sufficiente il solo titolo di studio, con la precisazione, come richiesto dalla legge delega, del possesso di un numero minimo di ventiquattro crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

L'originario testo dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, infatti, prevedeva: «1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche».

La conclusione cui si è giunti è confermata dalle modifiche apportate al citato art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017 dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», la quale all'art. 1, comma 792, ha disposto, per quanto qui di interesse che:

- 1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «lettera a),» sono inserite le seguenti: «il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»;*
- 5) sono aggiunti, infine, i seguenti commi: «[...] 4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso».*

La novella del 2018 ha, pertanto, confermato, con l'utilizzo della congiunzione “oppure”, la netta differenza tra i titoli abilitanti e il possesso della laurea magistrale accompagnata dai ventiquattro crediti formativi, sancendone l'equiparazione ai soli fini della partecipazione al concorso.

Tale conclusione è inoltre avvalorata dal successivo comma 4ter: La disposizione, infatti, sarebbe priva di efficacia laddove si dovesse ritenere che tutti i partecipanti al concorso siano già in possesso dell'abilitazione. Insussistente, quindi, una norma primaria utilmente invocabile ai fini voluti dalla ricorrente, la domanda non può trovare accoglimento.”

A definitiva riprova delle tesi ivi sostenute dall'Amministrazione, infine, non può non considerarsi la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma (n. 5131/2022 del 23 dicembre 2022). In essa molto opportunamente si sostiene che “L'appello è infondato.

Possono essere richiamate le considerazioni espresse da questa con ordinanza in data 15 settembre 2022 resa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in analogia controversia (n. R.G. 1618-1/2022).

“...l'appellante sostiene che il possesso del “diploma di laurea e 24 CFU” sarebbe equivalente alla “specifica abilitazione” all'insegnamento richiesta per l'inserimento nella graduatoria provinciale di prima fascia ai fini dell'assegnazione delle supplenze e ciò sull'assunto che la L. n. 107/2015 e il D.Lgs. n. 59/2017, consentendo la partecipazione ai concorsi per il reclutamento in ruolo del personale docente tanto agli abilitati all'insegnamento quanto ai titolari di laurea e di 24 CFU, contemplerebbero due distinte modalità di qualificazione professionale per l'accesso alla professione



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti

docente, nell'implicita intenzione del legislatore di uniformare -recte, sostituire- il titolo "laurea e 24 CFU" alle varie "abilitazioni" di cui al regime normativo pregresso, il tutto secondo le direttive comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, già recepite dall'ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 206/2007 (v. pag. 7 ricorso di appello).

Tuttavia, se è vero che il legislatore ha previsto anche per i titolari di laurea e di CFU la possibilità di partecipare ai concorsi per l'assunzione in ruolo (cfr. art. 1, co. 110 L. n. 107/2015, artt. 5 e 17 d.lgs. n. 59/2017 in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 181, della legge n. 107/2015), è altrettanto vero che non vi è una norma che equipari l'abilitazione all'insegnamento e il possesso congiunto di laurea e CFU pure ad altri fini e, in specie, ai fini dell'inserimento dei docenti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.

Anzi, dall'esame delle fonti d'interesse si evincono elementi che manifestano l'intenzione del legislatore di tenere distinti i predetti requisiti.

In particolare, il comma 4 ter dell'art. 5 citato dispone che «il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso». Pertanto, se è il superamento del concorso con un punteggio minimo a conferire l'abilitazione all'insegnamento, è da escludere senz'altro che il possesso congiunto di laurea e CFU valga ex se a conferire l'abilitazione in parola. Piuttosto, il possesso di laurea e CFU costituisce una mera condizione per l'accesso alle prove concorsuali in questione.

È, peraltro, certo che la norma del comma 4 ter si riferisca ai possessori della laurea e dei CFU, posto che l'altra categoria di soggetti ammessi a partecipare alle prove concorsuali per il reclutamento del personale docente è costituita dai docenti già abilitati, i quali, quindi, concorrono solo per acquisire il ruolo. In altri termini, il concorso consente agli abilitati di conseguire l'accesso al ruolo, ove si classifichino tra i vincitori (eventualmente per scorrimento della graduatoria), e consente ai non abilitati in possesso della laurea e dei CFU di conseguire il ruolo ove si collochino in posizione utile, oppure di ottenere l'abilitazione ove non si classifichino tra i vincitori, ma ottengano comunque il punteggio minimo previsto dalla legge.

Ulteriore conferma di quanto si sostiene si trae dal comma 107 dell'art. 1 della L. n. 107/2015, secondo cui "A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione", nonché dal precedente comma 79, che consente ai dirigenti scolastici di "utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso". Si tratta invero di disposizioni che continuano a distinguere espressamente i titolari di abilitazione, che devono essere preferiti nell'attribuzione delle supplenze, dai soggetti in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, che rappresenta il minimo requisito per essere chiamati a insegnare in assenza di abilitazione peraltro a specifiche condizioni. Proprio la differenza sostanziale tra le fattispecie in raffronto esclude l'irragionevolezza della diversa normativa che partitamente le regola, il che orienta costituzionalmente l'interpretazione condivisa dalla Corte.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti

La predetta normativa, per come interpretata dalla Corte, si prospetta altresì conforme ai principi comunitari in tema di accesso alle professioni di cui alle direttive 2005/36 e 2013/55, in quanto il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali non impedisce al singolo Stato di prevedere specifiche procedure di selezione per le professioni regolamentate e, a maggior ragione, per l'accesso all'impiego pubblico. Al riguardo, vale tener conto che anche la giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato, sez. VI, 3.4.2017, n. 1516) ha ritenuto che la direttiva 2005/36 non si applica al reclutamento dei docenti, giacché la procedura con cui selezionare i pubblici funzionari resta tra le prerogative su cui gli Stati membri continuano a conservare la propria discrezionalità”.

Negli stessi termini, in vicende analoghe, si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa (TAR Roma, Lazio, 1386/2022; C.d.S 4095/2021; CdS 9026/2022).

L'appello va, pertanto, rigettato.”

Ancora più recentemente, sempre codesto Tribunale si è espresso in senso favorevole all'Amministrazione con la sentenza n. 34/2024, pubblicata il 28 marzo 2024, riconoscendo la giustizia del comportamento dell'Ufficio IX-A.T. di Rieti.

A tali considerazioni se ne aggiunga un'altra di carattere sistematico: l'eventuale accoglimento della pretesa avversaria comporterebbe potenzialmente uno stravolgimento completo delle graduatorie di tutta la provincia ed un pregiudizio irreparabile sia in termini organizzativi, sia in termini di *chance* lavorative per tutti gli altri docenti (magari anche in possesso dei 24 CFU che non hanno esperito ricorso) iscritti nelle graduatorie di terza fascia, che si vedrebbero scavalcati ingiustamente dai docenti non abilitati.

MOTIVI DI RICORSO

1) Inserimento in prima fascia delle GPS e seconda fascia delle graduatorie di istituto dell'Ambito Territoriale della provincia di Rieti.

Il Tribunale Ordinario di Rieti – Sezione Lavoro ha fissato per il prosieguo l'udienza di comparizione delle parti per la data del 12 settembre 2024, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti

I controinteressati sono tutti i soggetti ricoprenti posizioni utili nelle graduatorie provinciali per le supplenze gravate dal procedimento meglio sopradescripto.

Si allegano al presente avviso, per formarne parte integrante ed essenziale:

- Ricorso introduttivo;
- Decreto di fissazione udienza emesso dal Tribunale Ordinario di Rieti – Sezione Lavoro.

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal Tribunale Ordinario di Rieti - Sezione Lavoro con decreto di fissazione udienza pervenuto a questo Ufficio unitamente alla documentazione fornita da parte ricorrente nel procedimento recante R.G. n. 808/2023 che si allega al presente avviso.

IL DIRIGENTE
Daniele PERONI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del CAD e normative connesse*